

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE  COPIA

SEDUTA:  Pubblica  Non Pubblica

N.22

SESSIONE:  Ordinaria  Straordinaria  Urgente

Data 29 novembre 2022

CONVOCAZIONE:  1°  2°

OGGETTO: Rettifica delibera C.C. n. 8/2022 avente per oggetto approvazione aliquote imu anno 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove, del mese di novembre, alle ore 19.00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	BADANO GABRIELE	X		7	VIGLINO MARISA	X	
2	BERGERO FLAVIO	X		8	MACCIO' SABRINA	X	
3	PRANDO CARME	X		9	CAPPA ANTONIO	X	
4	RAVAZZA MASSIMO	X		10	INCORVAIA GIO LUCAS	X	
5	COSTA GESSICA	X		11	BERGERO PATRIZIA	X	
6	PANELLI ITALO	X					

Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri .....

Presiede il Sig. Gabriele BADANO, nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta la dott.ssa Stefania CAVIGLIA, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n.11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto: rettifica delibera C.C. n. 8/2022 avente per oggetto approvazione aliquote imu anno 2022

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

• con delibera di C.C. n. 8 del 27.05.2022 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

• ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la suddetta delibera è stata pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 09.08.2022;

Vista la nota pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - protocollo dell'Ente n. 0004216 del 10/11/2022- che rileva quanto segue:

*"codesto Comune ha, tra l'altro, stabilito l'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali e l'aliquota dello 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.*

*Si evidenzia che tale previsione si pone in contrasto con l'art. 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché con l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto determina un'aliquota superiore a quella massima consentita dal Legislatore statale. Detto comma 750 prevede, infatti, che ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D. L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si applichi l'aliquota dello 0,1 per cento, che può essere diminuita dal comune sino all'azzeramento ma non aumentata.*

*Occorre considerare del resto, che il limite massimo dello 0,1 per cento corrisponde a quello già previsto, per i medesimi fabbricati, nell'ambito della disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e, precisamente, dall'ora abrogato comma 678 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si rammenta, infatti, che negli anni d'imposta dal 2014 al 2019, i fabbricati rurali ad uso strumentale erano stati esentati dall'imposta municipale propria (IMU) – in virtù dell'art. 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 – e rientravano, invece, nel presupposto impositivo della TASI. In esito all'abolizione di tale ultimo tributo ad opera dell'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019, i fabbricati di cui si tratta sono stati, pertanto, nuovamente assoggettati all'IMU, con applicazione della medesima aliquota standard prevista a titolo di TASI e con il riconoscimento al comune del medesimo margine di manovrabilità della stessa.*

*Con riferimento, poi, ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce), si evidenzia che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, tali immobili sono esenti dall'IMU."*

Dato atto che viene altresì comunicato con la nota citata che pur avendo provveduto alla pubblicazione della delibera n. 8 del 27.05.2022, l'ente deve procedere con l'adozione di apposito atto deliberativo di rettifica;

Ritenuto quindi necessario procedere con la modifica della delibera n. 8 del 27.05.2022 nella parte relativa:

- all'aliquota dei fabbricati rurali strumentali, rettificandola da 0,20 a 0,10 per cento;
- all'aliquota dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, rettificandola da 0,25 all'esenzione totale, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto il Decreto 30 settembre 2020 del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con 8 voti favorevoli e 3 astenuti (CAPPÀ Antonio, INCORVAIA Gio Lucas e BERGERO Patrizia) espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- di rettificare, a seguito di rilievo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, la delibera di C.C. n. 8 del 27.05.2022 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2022, come segue:

1. aliquota dei fabbricati rurali strumentali da 0,20 a 0,10 per cento;
2. aliquota dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, esenzione totale, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Tabella riassuntiva aliquote:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Detrazione</b>
Unità immobiliari adibite ad <b>abitazione principale</b> ed assimilate iscritte nelle categorie catastali <b>A/1, A/8 e A/9</b> , nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una <b>unità pertinenziale</b> per ciascuna delle categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7</b> (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,55%	200,00 €
Unità immobiliari ad uso produttivo del <b>gruppo catastale D</b> (Entrata di spettanza dello Stato per la quota di 0,76 %)	0,76%	
Aree fabbricabili	0,96%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti a norma di legge	
Immobili diversi dai precedenti	0,96%	
Fabbricati rurali strumentali	0,10 %	

- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

- di dare altresì atto che la presente delibera sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Con successiva votazione avendosi voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (CAPPÀ Antonio, INCORVAIA Gio Lucas e BERGERO Patrizia) espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.